

## **Decreto legge 1° luglio 1982**

"Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici"

*Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 luglio 1982*

La legislazione Italiana, dal 1982 consente la prescrizione dei prodotti dietetici senza glutine a favore dei soggetti affetti dal morbo celiaco decretando quanto segue:

Art.1 Gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono i seguenti:

- Errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;
- Morbo celiaco;
- Fibrosi cistica del pancreas.

Art. 2 Le forme morbose di cui all'art. 1 debbono essere accertate da struttura ospedaliera od universitaria. Sulla base di tale accertamento, i competenti uffici dell'unità sanitaria locale, cui deve essere comunicato il riscontro diagnostico, autorizzano il medico di fiducia del malato a prescrivere gli occorrenti prodotti dietetici. Il medico autorizzato può prescrivere per un fabbisogno non superiore, di volta in volta, a trenta giorni. I prodotti dietetici, di cui al presente comma, vengono erogati in regime di assistenza diretta. In calce alla prescrizione il medico di fiducia deve apporre l'attestazione della intervenuta autorizzazione di cui al secondo comma.